

***OGGETTO: Interpello n. 904-2613/2020  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000. n.212***

***Istanza presentata il 02/12/2020  
Istanza regolarizzata il 17/12/2020***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La società istante espone di aver sostenuto "spese per sanificazione da Emergenza Covid 19, fruendo del credito d'imposta ex art. 125 del D.L. 34/20".

In particolare, evidenzia di aver trasmesso l'apposita comunicazione entro il 7 settembre 2020, nella quale sono state inserite le sole spese sostenute fino a tale data, senza alcuna indicazione circa le previsioni di spesa per i mesi da settembre a dicembre.

Al riguardo, la società precisa che "Nel mese di novembre 2020, ... ha sostenuto una spesa per una ulteriore sanificazione dei locali".

La stessa evidenza, inoltre, che per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 4-ter, del d.l. n. 104 del 2020, la percentuale di fruizione del credito, originariamente prevista, dal Provvedimento dell'11.09.2020, "nella misura del 9,38% della spesa totale sostenuta, è stata aumentata al 28,3%".

Tanto premesso, la società chiede "se possa quantificare (ed utilizzare) immediatamente il credito d'imposta comprensivo delle spese effettivamente sostenute dopo l'invio della comunicazione telematica e non risultanti tra quelle previste fino al 31.12.2020, e se tale utilizzo possa avvenire già computando la percentuale del 28,3% quale misura del credito d'imposta".

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Sulla base della formulazione del citato articolo 31, comma 4-ter, del d.l. n. 104 del 2020, la società "ritiene che la misura del credito d'imposta sia già automaticamente elevata al 28,3% non essendo previsto nel D.L. 104/20 un apposito Provvedimento, bensì è citato espressamente quello già emanato. Si ritiene inoltre che in tale computo siano inseribili anche le spese sostenute da settembre a dicembre 2020 ancorché non citate nella Comunicazione Telematica tra quelle previste e non risultanti, quindi, nel cassetto fiscale del contribuente quale credito d'imposta".

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per la

fruizione del credito d'imposta di seguito descritto, per cui si rimanda ai chiarimenti resi dalla circolare n. 20 del 10 luglio 2020, e in merito ai quali rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Tanto premesso, si osserva che l'articolo 125, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che "Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, ..., spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020".

Il successivo comma 3 prevede che "Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Al comma 4 è poi previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

In data 10 luglio 2020 è stato quindi emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854/2020, il quale ha dettato disposizioni sia con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020, che per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, oggetto della presente istanza di interpello (v.

punto 1.1).

Al punto 2.1 del provvedimento è stabilito che "I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d'imposta di cui al punto 1.1 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020". A tal fine, lo stesso provvedimento approva il modello di "Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" e le relative istruzioni.

Inoltre, con specifico riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio, il provvedimento prevede che la comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 (punto 5.1), che il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, nel limite massimo di euro 60.000 (punto 5.3), e che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020 (punto 5.4).

Al medesimo punto 5.4 viene precisato che "Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti".

Quanto alle modalità di fruizione del credito d'imposta in esame, il punto 5.5 stabilisce che "Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente".

Il successivo punto 5.6, infine, dispone che il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (pena il rifiuto dell'operazione di versamento) e che "nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 5.4, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato...".

Con il Provvedimento prot. 302181 dell'11 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate ha poi reso nota la percentuale di cui al punto 5.4 del Provvedimento del 10 luglio 2020 (15,6423 per cento), ossia la percentuale che, dato l'importo delle spese comunicate ed il conseguente importo del credito teorico, consente di ottenere il credito d'imposta massimo effettivamente utilizzabile dal contribuente. Il credito d'imposta effettivamente fruibile, come sopra determinato, viene visualizzato da ciascun contribuente tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (punto 1.2 del provvedimento).

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d'imposta in commento, la risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020 ha istituito il codice tributo "6917", denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In seguito, l'articolo 31, comma 4-ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito nel corpo del testo dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha stabilito che "Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di

dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti".

Le maggiori risorse rese disponibili hanno quindi consentito di rideterminare la percentuale utilizzabile al fine di quantificare il credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun contribuente, ma sempre sulla base dei dati, già noti all'Agenzia delle entrate, relativi alle spese comunicate entro il 7 settembre 2020.

Infatti, con il Provvedimento prot. 381183 del 17 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che, per effetto dei maggiori stanziamenti destinati al finanziamento del credito d'imposta in parola, "La nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, ..., è pari al 47,1617 per cento" (punto 1.1), e che "L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate" (punto 1.2).

Come si evince dalla lettura dei provvedimenti emanati e delle istruzioni per la compilazione e l'invio della comunicazione delle spese che danno diritto al credito di cui all'articolo 125 in esame, l'importo delle spese comunicate entro il 7 settembre 2020 è quello che, in via definitiva, consente di individuare, per tale credito, la quota

dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

In sostanza, sulla base dell'importo delle spese comunicate, e considerate le risorse complessivamente disponibili (oggetto di ampliamento in sede di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), l'Agenzia delle entrate calcola il credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun contribuente e rende disponibile tale informazione nel cassetto fiscale dello stesso.

Con specifico riferimento al caso in esame pertanto, la soluzione prospettata dalla società istante non può essere condivisa, nel senso che le spese di sanificazione sostenute successivamente al 7 settembre 2020, e non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantificazione del credito d'imposta fruibile.

Di conseguenza, il credito d'imposta in commento, il cui importo aggiornato è visualizzabile nel cassetto fiscale della società istante, costituisce il limite massimo entro cui procedere al suo utilizzo in compensazione con le modalità sopra indicate, pena lo scarto del modello F24.

I documenti citati sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Firma su delega (prot. n. 176488 del 22 dicembre 2020)  
del DIRETTORE REGIONALE**

**Pier Paolo Verna**

**IL CAPO UFFICIO**

**Paola Alfieri**

**(firmato digitalmente)**